

Le novità introdotte dal D.L. 18/2020 CURA ITALIA



CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED ASSEGNO ORDINARIO A CARICO DEL FIS

Unicoop, rientrando nell'area di applicazione del Fondo Integrazione salariale (Fis), ha presentato la richiesta di trattamento di assegno ordinario a carico del Fis con la nuova causale "emergenza COVID-19", per la durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il contributo addizionale. I lavoratori per cui viene richiesto questo trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. **L'ASSEGNO VIENE CORRISPOSTO AL LAVORATORE DIRETTAMENTE DALL'INPS.**

CONGEDI PARENTALI

0-12 ANNI | A decorrere dal 5 marzo per i **lavoratori dipendenti, anche affidatari, con figli di età non superiore ai 12 anni è riconosciuto un congedo straordinario di 15 giorni**, fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare l'altro genitore non risulti beneficiario di strumenti di sostegno al reddito dovuti a sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, sia disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, spetta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" fruiti dai genitori, a partire dal 5 marzo, a causa della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo straordinario con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

LA DOMANDA VA INOLTATA DIRETTAMENTE ALL'INPS

12-16 ANNI | I **lavoratori dipendenti genitori, anche affidatari, di figli con età compresa tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, **possono astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

LA DOMANDA VA INOLTATA AD UNICOOP

VOUCHER BABY-SITTER

A decorrere dal 5 marzo, in alternativa alla fruizione del congedo straordinario, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età** fruibili nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, **nel limite massimo complessivo di € 600**. Il valore del bonus, previsto per i lavoratori del settore privato, è esteso agli infermieri, ai tecnici di laboratorio biomedico, ai tecnici di radiologia medica e agli operatori sociosanitari, dipendenti del settore pubblico e privato accreditato, con un incremento del limite massimo complessivo pari a 1000 euro. **LA DOMANDA VA INOLTATA DIRETTAMENTE ALL'INPS.**

PERMESSI ex art. 33 L.104/1992

In aggiunta ai 3 giorni di permesso mensili, attribuiti ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992, sono riconosciuti **ulteriori 12 giorni** complessivi da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Per il personale sanitario (OSS e infermieri) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

TUTELA DELLA DISABILITA'

Fino al 30 aprile per i lavoratori gravemente disabili e per quelli in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante terapie salvavita, da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero**. È introdotta una nuova tipologia di assenza giustificata, senza retribuzione e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori genitori conviventi di una persona disabile che, a seguito della sospensione dei servizi dei Centri semiresidenziali, comunichino preventivamente ai datori di lavoro l'impossibilità di accudirla.